

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 433 del 04 aprile 2014

Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i nuovi requisiti dei cimiteri. La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce - per la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'articolo 117, comma 6 Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

L'art. 2, comma 2 della citata L. R. 18/2010 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione.

Presso la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica è stato pertanto costituito un gruppo tecnico composto da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, da un rappresentante della Direzione Urbanistica, da un rappresentante dell'ANCI Veneto e da un rappresentante dell'UPI Veneto.

Con nota prot. n. 240057 del 18 maggio 2011 è stato formalmente chiesto all'ANCI Veneto e all'Unione Regionale delle Province del Veneto di designare un proprio rappresentante, trattandosi di una materia d'interesse anche dei Comuni quali gestori dei cimiteri.

Dal mese di ottobre 2013 il gruppo tecnico si è riunito in cinque incontri, al termine dei quali, tenuto conto della realtà esistente nel territorio regionale e delle disposizioni regolamentari in materia funeraria presenti nelle altre Regioni, ha elaborato il documento "Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" - Requisiti dei Cimiteri", contenente le indicazioni di carattere igienico-sanitario, di cui all'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RICHIAMATI i principi costituzionali ed in particolare l'articolo 117, comma 8 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 1/1997 e l'articolo 4 della L.R. n. 54/2012;

Visto l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 18 del 4/03/2010, " Norme in materia funeraria";

VISTA la D.G.R. 27 luglio 2010, n. 1909 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 - Norme in materia funeraria - Linee Guida di Prima Applicazione";

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento "Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" - Requisiti dei Cimiteri", elaborato dal gruppo regionale costituito per esaminare tutti gli aspetti concernenti l'applicazione della normativa, contenuto all'**Allegato "A"** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica dell'esecuzione del presente atto;
5. di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica alla diffusione del presente atto alle Aziende Sanitarie e Comuni;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



**Disposizioni applicative
della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”
(articolo 2, comma 2, lettera a)**

Documento elaborato dal Gruppo Tecnico composto da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS n.1, n.12, n.18 e n.21, da un rappresentante della Direzione Urbanistica, da un rappresentante dell' ANCI Veneto e da un rappresentante dell'UPI Veneto, costituito presso la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica (già Direzione Prevenzione), in ordine alle requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 18/2010.

REQUISITI STRUTTURALI DEI CIMITERI

Le presenti disposizioni si applicano nel caso di:

- a. costruzione di nuovi cimiteri;
- b. ampliamento dei cimiteri esistenti.

Ogni cimitero deve essere recintato lungo tutto il suo perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,00 dal piano esterno di campagna.

Ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 18/2010 in ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero possono essere realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di idonei servizi igienici rispondenti ai requisiti previsti dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Piani cimiteriali

Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della Lr 18/2010.

I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell'Azienda ULSS competente per territorio.

I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Terreno cimiteriale

Terreno destinato alle inumazioni

I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica, al fine di consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

Sepulture per inumazioni

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00.

Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria definisce la superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere.

Per le inumazioni si utilizzano casse di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili, autorizzati ai sensi all'articolo 31 del DPR 285/90.

Sepulture per tumulazioni

Loculi sigillati

I manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, ipogei od epigei, possono essere realizzati su più file.

I loculi devono essere perfettamente impermeabili ai gas ed ai liquidi.

Il piano d'appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente.

La struttura dei manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alla classificazione sismica del comune ove si trovano. Nei loculi, il piano orizzontale d'appoggio del feretro deve essere dimensionato per un sovraccarico di almeno 200 kg/mq.

E' ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi, le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno tre turni di rotazione sono certificati dal costruttore.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Nelle nicchie ossarie e cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.

Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

I manufatti esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento e costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è consentita la tumulazione di nuovi feretri, anche in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:

- a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.

Sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette ossari, nei limiti di capienza del tumulo.

E' ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto.

Loculi aerati

E' ammessa la costruzione di loculi aerati in manufatti di nuova costruzione o appositamente ristrutturati. In tal caso devono essere adottate soluzioni tecniche e costruttive tali da trattare i liquidi ed i gas provenienti dai processi trasformativi del cadavere, nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta all'interno del loculo mediante soluzioni tecniche di raccolta sotto il feretro, durature nel tempo, anche mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e con impiego di adeguate quantità di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. La neutralizzazione dei liquidi può altresì avvenire all'esterno: in tal caso devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, opportunamente dimensionato e impermeabilizzato.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per loro gruppi. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivati da composizione cadaverica mediante l'impiego di filtro adsorbente con adeguate caratteristiche fisico-chimiche o da filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini del controllo.

Il loculo deve essere impermeabile a liquidi e gas fatta eccezione per le canalizzazioni di raccolta dei liquidi e i sistemi di evacuazione dei gas.

Per la tumulazione in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.